

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1461

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRISTOFORI, ROGNONI, FOSCHI, MANCINI VINCENZO, GITTI, FERRARI SILVESTRO, SEGNI, SANGALLI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO RAFFAELE, ZUECH, AUGELLO, BALESTRACCI, CARELLI, CONTU, FORNASARI, GRIPPO, PORTATADINO, SILVESTRI, USELLINI, ZARRO, ZOLLA, BIANCHI, ABETE, AZZOLINI, BIANCHINI, BONALUMI, CARLOTTO, DEGENNARO, LOMBARDO, PERUGINI, RICCIUTI, ROSSATTINI, TEDESCHI, ANSELMI, GARAVAGLIA, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, ARMELLIN, AZZARO, BALZARDI, BAMBI, BECCHETTI, BERNARDI GUIDO, BONETTI, BONFERRONI, BORRI, BOSCO MANFREDI, BRUNI, CACCIA, CAFARELLI, CARRUS, CASINI CARLO, CATTANEI, CAZORA, CITARISTI, COLONI, CORSI, D'ACQUISTO, FALCIER, FIORI, FONTANA, FRANCHI ROBERTO, GAROCCHIO, IANNIELLO, LA RUSSA, LATTANZIO, LUCCHESI, MALVESTIO, MANFREDI, MELELEO, MEMMI, MENSORIO, MERLONI, MEROLLI, MORO, ORSENIGO, PAGANELLI, PASQUALIN, PATRIA, PIREDDA, QUIETI, RABINO, RADI, RAVASIO, RIGHI, RINALDI, ROCELLI, ROSSI, RUBINO, RUSSO VINCENZO, SANTUZ, SANZA, SARETTA, SAVIO, SCAIOLA, SENALDI, SINESIO, STEGAGNINI, TANCREDI, URSO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI, ZOSO, CASATI, LO BELLO

Presentata il 20 marzo 1984

Riforma del sistema pensionistico e ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La proposta che presentiamo contemporaneamente alla Camera dei deputati ed al Senato si basa su alcune considerazioni che stanno alla base del progetto sociale che da anni ispira l'azione della Democrazia cristiana: la difesa ed il rafforzamento dello Stato sociale, quale momento di realizzazione della effettiva parità di diritti nella comunità e di massimo sviluppo della personalità del cittadino; l'accentuazione degli spazi di autonomia e libertà sociale, economica, professionale e delle garanzie di mantenimento dei livelli di reddito anche nelle fasi di maggiore debolezza individuale e familiare; il privilegio del-

l'azione solidaristica nei confronti delle categorie e delle persone maggiormente esposte; la chiarezza nella impostazione del sistema, distinguendo i vari momenti della solidarietà generale, intercategoriale, categoriale e favorendo eque scelte volontarie; l'efficienza e la qualità del servizio, elemento indispensabile per la validità e credibilità di ogni sistema di sicurezza sociale e di effettivo miglioramento della condizione di vita della società e della persona.

A queste linee fondamentali si ispira la nostra proposta di legge di riforma del sistema pensionistico e di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previden-

za sociale per la quale, mentre ne auspichiamo una pronta discussione, siamo pronti a recepire, in uno spirito di massima apertura al confronto con le forze sociali e politiche, tutti quei miglioramenti che valgano a fare del nostro ordinamento pensionistico un sistema adeguato alla esigenza del Paese, omogeneo alla fase di sviluppo tecnologico che stiamo vivendo, coerente con il quadro costituzionale dei diritti e dei doveri sociali del cittadino.

1. — *Le scelte del progetto.*

Obiettivi fondamentali sono:

l'armonizzazione delle forme di tutela, superando la coesistenza di privilegi ingiustificati e di gravi lacune, attraverso l'estensione della normativa del regime generale INPS a tutti i lavoratori dipendenti a partire dal 1° gennaio 1985. I periodi assicurativi antecedenti questa data saranno valutati, ai fini pensionistici, secondo le specifiche normative (con indicizzazione delle basi retributive pensionabili); quelli successivi, secondo la nuova normativa, in modo da consentire una graduale parificazione dei trattamenti, senza ledere in alcun modo i diritti quesiti e lasciando la gestione dei diversi Fondi pensionistici, anche per il futuro, agli attuali enti e casse. Considerate le diverse caratteristiche del lavoro prestato, si confermano le attuali discipline che regolamentano i trattamenti pensionistici dei magistrati, del personale militare, del Fondo volo, dell'INPDAI e dell'INPGI;

la valorizzazione della condizione professionale dei lavoratori anche ai fini pensionistici, sia con l'elevazione del massimale di retribuzione pensionabile ad oltre 32 milioni (e con la rivalutazione dei corrispondenti « tetti » in vigore dal 1970, in modo da consentire il recupero del loro valore reale), sia con una nuova normativa dei Fondi integrativi, che consenta ai lavoratori di precostituirsi forme e livello di pensione complessiva adeguata alle proprie esigenze;

la perequazione in favore dei pensionati degli ultimi anni che, a causa di innovazioni legislative e comportamenti amministrativi non sempre coordinati, hanno liquidato trattamenti di importo non rigorosamente collegato alla retribuzione complessiva di fatto percepita. Si tratta delle ormai famose « pensioni d'annata » del pubblico impiego, delle pensioni dei lavoratori privati liquidate prima della legge di riforma dei trattamenti di fine lavoro, del riordinamento dei trattamenti di fine lavoro dei pubblici dipendenti, della rivalutazione dal 1970 dei limiti massimi di retribuzione pensionabile;

il collegamento tra reddito, contribuzione e pensioni per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri, coloni), in modo da attribuire pensioni direttamente collegate ai redditi di impresa denunciati all'IRPEF e da garantire più eque forme di finanziamento assicurando, comunque, alle categorie l'autonomia gestionale;

la ristrutturazione dell'INPS, attraverso una profonda revisione della normativa ed organizzazione che trasformi il nostro maggiore ente previdenziale in una efficiente azienda di servizi, con lo scopo di realizzare la necessaria efficacia dell'azione di accertamento, riscossione e vigilanza dei contributi e la massima tempestività nella liquidazione delle prestazioni previdenziali;

l'estensione ed il rafforzamento della tutela pensionistica, quale, in modo particolare, la previdenza per le persone che operano nell'ambito della propria famiglia, sprovviste di tutela pensionistica ed in condizione sperequata rispetto alle altre lavoratrici, nonostante l'elevatissimo valore, sia in termini morali e spirituali che nello stesso significato economico, dell'opera prestata. In questa prospettiva, anche il trasferimento dell'ENPALS all'INPS si colloca in una logica di maggiore garanzia dei trattamenti pensionistici ed assicura un più sicuro avvenire ai pensionati ed ai lavoratori dello spettacolo e dello sport, rendendone possibile l'esten-

sione a lavoratori, quali, ad esempio, le guide alpine, oggi esclusi;

l'adeguamento alle *mutate condizioni del mondo del lavoro* con riferimento sia ad elementi tipicamente demografici (*età pensionabile a 65 anni*, con possibilità di anticipare tale termine a partire dal 60° anno), sia alle trasformazioni tecnologiche e strutturali ed alle spesso gravose condizioni di lavoro (gestione per le prestazioni temporanee, tipicamente mirata ad una nuova politica di *sostegno dei redditi*, concetto di *lavoro usurante*, ecc).

2. — *L'aspetto finanziario.*

Al di fuori di mode « privatistiche » o di strumentalizzabili allarmismi, si è tenuto conto di un dato di fatto certo: l'allineamento dell'Italia su posizioni medie rispetto alla quota di prodotto interno lordo destinata, nell'ambito della Comunità europea, ad interventi di sicurezza sociale. Non si tratta quindi di spendere meno (in molti settori l'Italia appare, anzi, ancora carente), quanto di spendere meglio e secondo precisi ordini di priorità. Ed è questa la logica finanziaria della riforma, che tiene conto dei risparmi e delle razionalizzazioni già introdotte dal Parlamento negli ultimi anni (con le annuali leggi finanziarie ed i numerosi interventi specifici), tendendo ad impostare un discorso di medio tempo, in cui l'equilibrio sia assicurato:

dalle razionalizzazioni già introdotte e dalle omogeneizzazioni derivanti dalla riforma in fatto di prestazioni, con una maggiore responsabilizzazione di tutto il mondo del lavoro;

dalla verifica della congruità delle contribuzioni e da una maggiore attenzione al momento accertativo e gestionale dell'azione dell'INPS e degli altri enti previdenziali;

da una razionale sistemazione dell'*apporto dello Stato*, individuato in una quota di pensione, corrispondente a quello « zoccolo » sociale che deve far carico alla solidarietà generale.

Si realizza così quel *sistema pensionistico basato sulle tre « fasce » (sociale-di base; complementare-obbligatoria; integrativo-volontaria)*, che è il più adeguato alle profonde trasformazioni economiche e sociali che si sono realizzate in questo ultimo ventennio e che si preannunciano da qui al duemila.

Sotto il profilo finanziario la nostra proposta, opponendosi a quanti vedono nella sicurezza sociale un elemento negativo ai fini dello sviluppo del Paese, si muove dalla constatazione, chiaramente documentata anche nel Libro bianco 1983 del CENSIS che la comparazione al livello europeo dell'incidenza della spesa per la sicurezza sociale sul PIL, pur con la relativa validità di raffronti che contengono elementi non sempre omogenei, mostra un'Italia stabilizzata su valori medio-bassi. Non è quindi sul versante di una riduzione nel rapporto impieghi sociali/economia nazionale che va ricercata la via di uscita alla crisi della finanza previdenziale e si può anzi sostenere che c'è un margine, se non per generalizzati miglioramenti nelle prestazioni sociali, almeno per il consolidamento del valore reale delle attuali prestazioni attraverso un riequilibrio delle gestioni previdenziali nel suo complesso e per la soluzione di alcuni problemi di particolare gravità.

Dai confronti emerge una sostanziale equivalenza delle situazioni globali, essendo l'Italia passata nel periodo dal 1970 al 1979 da una quota di spesa per sicurezza sociale sul PIL del 20 per cento ad una quota del 22,9, inferiore a quella della Repubblica federale di Germania (26,5) e della Francia (25,2) ma superiore a quella del Regno Unito (20,4). Ma differenze sostanziali emergono dalla disaggregazione dei dati: mentre per l'Italia l'incidenza della spesa per pensioni è in progressivo aumento e assorbe circa i due terzi della spesa di protezione sociale, per le altre nazioni l'incidenza è da tempo stabile e su quote (intorno al 50 per cento) sensibilmente inferiori. Il privilegio per la spesa pensionistica va a scapito di quella sanitaria (pari a 1/4 circa della spesa totale per l'Italia e ad 1/3 per le

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

altre Nazioni) e di quella per le « altre » prestazioni, che comprendono soprattutto gli interventi per i casi di mancanza, sospensione, cessazione del rapporto di lavoro.

Abbiamo, quindi, un sistema di sicurezza sociale che si pone in un rapporto

globale col PIL paragonabile a quello degli altri Paesi, ma che presenta nel proprio ambito profonde differenze che danno luogo a vere e proprie distorsioni. Questo giudizio sarà confermato da una analisi qualitativa delle singole forme di tutela.

Spesa per la protezione sociale in rapporto al PIL (valori in percentuale)

PAESI	Anni				Variazioni	
	1970	1975	1980	1981	$\frac{1981}{1980}$	$\frac{1981}{1970}$
Olanda	20,8	28,1	30,5	31,7	+ 1,2	+ 10,9
Belgio	18,5	24,5	27,6	30,2	+ 2,6	+ 11,7
Germania Occidentale	21,5	28,0	28,7	29,5	+ 0,8	+ 8,0
Danimarca	19,6	25,8	28,7	29,3	+ 0,6	+ 9,7
Francia	19,2	22,9	25,9	27,	+ 1,3	+ 8,0
Lussemburgo	16,4	22,4	25,6	27,1	+ 1,5	+ 10,7
Italia	17,4	22,6	22,8	24,7	+ 1,9	+ 7,3
Regno Unito	15,9	19,5	21,4	23,5	+ 2,1	+ 7,6
Irlanda	13,2	19,4	22,2	23,4	+ 1,2	+ 10,2
EUR 9	19,3	24,2	25,8	27,1	+ 1,3	+ 7,8

Fonte: CENSIS, EUROSTAT.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ripartizione delle prestazioni per funzione nel 1981 (valori in percentuale rispetto alla spesa complessiva di ogni singolo paese)

PAESI	TIPO DI FUNZIONI										
	Malattia	Invalidità	Incid. lav. malattia prof.le	Vecchiaia	Supersiti	Maternità	Famiglia	Colloc.to orient.to prof.le	Disoccupaz.	Alloggio	Altre
Germania	29,4	7,7	3,2	29,1	13,5	1,0	7,5	3,0	4,5	0,8	0,5
Francia	25,7	5,4	3,4	34,3	6,9	2,1	10,0	0,5	7,9	2,1	1,5
Italia	22,7	20,2	2,2	33,7	9,9	1,1	7,5	0,04	2,6	0,05	0,1
Paesi Bassi	27,8	19,7	a	27,7	4,6	0,3	8,8	—	8,8	0,9	1,2
Belgio	21,6	8,8	3,0	25,9	12,2	0,6	11,3	2,0	13,5	—	1,0
Lussemburgo	23,6	12,9	3,8	32,5	16,7	1,5	7,8	0,2	0,8	0,04	0,1
Regno Unito	21,2	8,5	1,1	40,2	2,0	1,5	11,1	1,2	11,2	0,9	1,5
Irlanda	34,4	6,1	0,4	26,1	6,9	2,1	8,7	—	10,0	3,8	1,3
Danimarca	25,1	8,3	0,4	34,3	0,5	1,1	9,7	1,3	14,8	1,4	3,0
EUR 9	25,7	10,8	2,2	31,5	8,1	1,2	9,2	0,9	7,2	1,1	1,1

a = inclusa in Invalidità.

Fonte: CENSIS, EUROSTAT.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ripartizione delle entrate per la protezione sociale secondo la provenienza

Fonti di provenienza	Anni	P A E S I									
		Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	Belgio	Lussemburgo	Regno Unito	Irlanda	Danimarca	EUR 9
Datori di lavoro	1975	44,2	58,2	72,9	40,0	43,1	37,1	37,4	22,8	11,0	40,7
	1978	42,5	57,6	60,1	37,8	40,9	36,0	34,7	26,0	10,6	38,5
	1981	38,3	56,0	56,7	35,4	42,4	34,0	33,0	24,2	10,0	36,7
Assistiti	1975	24,1	19,2	10,5	33,8	19,6	24,2	15,9	11,8	1,6	17,8
	1978	27,7	20,7	9,3	32,1	20,4	24,1	14,7	12,8	1,8	18,2
	1981	26,0	22,6	13,3	32,1	18,3	22,6	15,4	11,2	2,1	18,2
Governio	1975	27,4	19,3	13,4	17,0	30,7	31,2	39,4	62,1	84,4	36,1
	1978	25,6	18,5	27,1	19,9	34,0	31,4	42,2	60,3	83,5	38,0
	1981	32,5	18,5	27,7	19,9	35,8	34,3	43,3	63,4	83,1	39,8
Altre fonti	1975	4,3	3,3	3,2	9,2	6,6	7,5	7,3	3,3	3,0	5,3
	1978	4,1	3,1	3,4	10,1	4,6	8,3	8,3	0,8	—	5,2
	1981	3,2	2,9	2,3	12,6	3,5	9,1	8,3	1,2	—	—

Fonte: CENSIS, EUROSTAT.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per quanto riguarda il rapporto tra contribuzione dei datori di lavoro, dei lavoratori, dello Stato al finanziamento previdenziale la situazione continua ad essere sperequata nei confronti della produzione che, complessivamente, sopporta un carico del 57 per cento circa che è il più alto in Europa, mentre l'apporto dei lavoratori (13,3 per cento) è superiore solo a quello corrisposto in Irlanda e Danimarca e quello dello Stato (27,7 per cento) è inferiore di dodici punti alla media europea. Tuttavia quando si consideri la quota finanziata in disavanzo, la situazione italiana muta sostanzialmente, e questa considerazione, insieme con le riflessioni di ordine costituzionale sopra già evidenziate, impone un definitivo chiarimento nei rapporti tra contributo della collettività (Stato-fiscalità) e contri-

buto delle categorie produttive (enti previdenziali-parafiscalità) che eviti l'ormai consueto ricorso alle anticipazioni di tesoreria attraverso le annuali leggi finanziarie.

L'impostazione data al finanziamento a carico della collettività è coerente con il quadro stabilito dalla legge finanziaria 1984, che si ritiene possa essere trasferito in valori reali, anche nei prossimi esercizi, mediante lo strumento che nella riforma individuiamo in: assunzione di un importo pari al cinquanta per cento della pensione sociale, per ogni pensione del FPLD e delle Gestioni dei lavoratori autonomi; assunzione del carico delle pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni attualmente in pagamento e di quelle da esse derivanti:

	Concorso per normativa attuale	Concorso del Fondo sociale	Totale	Disavanzo di esercizio	Apporto totale
F P L D	1.955	1.361	3.316	7.655	10.971
C D M C	1.565	285	1.850	4.851	6.701
A R T	55	92	147	57	90
C O M M	50	86	136	119	255
	3.625	1.824	5.449	12.568	18.017

Nella tabella non si tiene conto delle poste attive della gestione INPS, tra le quali la Cassa assegni familiari, con oltre 5 mila miliardi di attivo nel 1984, ha un rilievo del tutto particolare, che si ritiene debbano essere riconsiderate ai fini di una nuova politica della famiglia e di coordinati interventi di sostegno dei redditi e di politica attiva del lavoro.

3. — *L'armonizzazione normativa.*

Come si è già messo in rilievo, si sono accentuate, negli ultimi anni, le tensioni derivanti da disparità di trattamento e contribuzioni a parità di anzianità di lavoro, di retribuzione, di attività: siamo in presenza di una serie di elementi distorsivi che accentuano quella crisi della sicu-

rezza sociale che da diverse parti, e spesso con precise strumentalizzazioni, viene denunciata.

Le più rilevanti disparità riguardano:

1) *la retribuzione pensionabile*. Per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari, con 40 anni di servizio, all'ottanta per cento della media delle retribuzioni percepite nell'ultimo quinquennio.

Per i dipendenti statali il calcolo avviene sul 94,40 per cento dell'ultimo stipendio percepito; per i dipendenti degli enti locali sul 100 per cento dell'ultimo mese; diversi anche i rendimenti dei Fondi speciali amministrati dall'INPS;

2) *l'aliquota contributiva*. Per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissata al 7,15 per cento; per gli statali al 5,60 per cento; per gli assicurati agli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro al 5,30 per cento; diverse ancora le contribuzioni a carico dei lavoratori iscritti presso gli altri Fondi pensionistici.

Per i datori di lavoro l'onere varia dal 17,7 per cento fino al 35 per cento, allorché l'onere contributivo del lavoratore è assorbito dagli stessi.

Per i lavoratori autonomi, pur dopo le importanti modifiche avvenute con lo stralcio dalla legge finanziaria 1982 di un provvedimento in materia previdenziale, il contributo ha un carattere prevalentemente capitario indipendentemente dal reddito, con penalizzazione delle aziende più deboli economicamente e con oneri più rilevanti per le famiglie numerose;

3) *l'età pensionabile*. Nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti è stabilita in 55 anni per le donne e 60 per gli uomini, aumentabile per tutti a 65 anni ai fini del raggiungimento di 40 anni di anzianità. L'anzianità contributiva richiesta di 15 anni, congiuntamente con il limite di età, può essere conseguita anche con prosecuzioni volontarie e riscatti.

Per i dipendenti dello Stato, ad eccezione del personale delle aziende autonome e militari, l'età pensionabile è di 65 anni, ma il pensionamento è possibile a qualsiasi età purché il servizio sia durato almeno 20 anni. Per i dipendenti degli enti locali, l'età varia, a seconda dell'ente, 60 o 65 anni con il requisito minimo di 15 anni di anzianità.

Per i lavoratori autonomi coldiretti, artigiani, commercianti, l'età pensionabile è di 65 anni per gli uomini e di 60 per le donne; senza alcuna possibilità di anticipazione;

4) *la retribuzione massima pensionabile*. Non esiste per alcune categorie di lavoratori, per altre a livelli diversi, per la grande generalità dei lavoratori assicurati all'INPS è stata ferma dal 1968 a lire 12.600.000, elevata dal 1° gennaio 1981 a lire 18.500.000 ed indicizzata dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, con decorrenza 1° gennaio 1983, con la disciplina della perequazione automatica (dal 1° gennaio 1984 lire 21.271.000). A parte le sperequazioni già insorte tra lavoratori andati in quiescenza in anni diversi, si evidenzia l'incoerenza di oneri gravanti sulla intera retribuzione senza alcuna corrispondenza nelle prestazioni pensionistiche;

5) *cumuli*. Il cumulo fra pensione e retribuzione è diversamente disciplinato a seconda che si tratti di lavoratori assicurati nell'assicurazione generale obbligatoria o di lavoratori assicurati presso Fondi speciali, o di lavoratori dipendenti dello Stato, spesso senza alcuna oggettiva giustificazione;

6) *minimi di pensione*. I minimi attribuiti ai lavoratori dipendenti assicurati all'INPS sono superiori a quelli dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, commercianti ed artigiani, che pure vanno in quiescenza in età più avanzata (5 anni in più) senza che questa differenziazione trovi logici motivi nella contribuzione o nella anzianità di lavoro.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Regimi pensionistici: posizioni assicurative, numero delle pensioni, importi medi (in migliaia)

GESTIONI	1975			1978			1982			Importo complessivo annuo
	Assicurati	Pensionati	Importo medio	Assicurati	Pensionati	Importo medio	Assicurati	Pensionati	Importo medio	
LAVORATORI DIPENDENTI										
Gestiti all'INPS:										
Regime generale	12.050	7.713	882	12.200	8.233	1.651	11.400 (a)	8.800	4.037	36.000
Regimi speciali	438	179	2.589	463	198	4.377	390	240	9.750	2.340
Gestiti da altri Istituti	193	49	3.576	210	61	6.710	279	69 (b)	8.898 (b)	614
Totale privati	12.696	7.941	937	12.873	8.482	1.751	12.069	9.109	4.276	38.954
Totale pubblici	2.848	1.043	1.854	3.150	1.305	3.600	3.521 (c)	1.487 (c)	8.500 (c)	16.640
Totale dipendenti	15.544	3.984	1.043	16.023	9.787	1.998	15.590	10.596	5.246	55.594
LAVORATORI AUTONOMI										
Gestiti dall'INPS	5.411	3.068	743	5.171	3.087	1.191	4.962	3.114	2.710	8.452
Gestiti da altri Istituti (d)	538	81	1.547	690	99	2.212	806	125	3.630	454
Totale autonomi	5.949	3.149	764	5.861	3.186	1.223	5.768	3.239	2.750	8.906
Totale dipendenti e autonomi	21.493	12.133	971	21.884	12.973	1.808	21.358	13.835	4.662	64.500

(a) La valutazione è stata effettuata dall'INPS in correlazione alle rilevazioni ISTAT sulle forze del lavoro e non comprende i contribuenti volontari.

(b) Dati 1981.

(c) Dati stimati.

(d) Casse liberi professionisti ed ENASARCO.

Fonte: CENSIS, INPS, Relazione generale sulla situazione economica del Paese nel 1982.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Quadro sinottico del sistema pensionistico italiano.

	Gestioni							
	Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps		Coltivatori diretti mezzadri e coloni Inps		Artigiani Inps		Commercianti Inps	
<i>Pensione di vecchiaia</i>								
Età	U. 60	D. 55	U. 65	D. 60	U. 65	D. 60	U. 65	D. 60
Minimo di anni di contribuzione	15		15		15		15	
<i>Pensione di anzianità</i>								
Età	—		—		—		—	
Minimo di anni di contribuzione	35		35		35		35	
<i>Pensione di vecchiaia anticipata</i>	<i>(Anticipo di 5 anni per il lavoro in sotterraneo).</i>		NO.		NO.		NO.	
<i>Pensione di invalidità</i>								
Tipo	Generica.		Generica.		Generica.		Generica.	
Minimo di anni di contribuzione	5 (di cui 1 negli ultimi 5 anni).		Idem.		Idem.		Idem.	
<i>Pensione privilegiata di invalidità</i>								
Minimo di anni di contribuzione	1		NO.		NO.		NO.	
<i>Pensione ai superstiti</i>	1) 60% coniuge, 20% per figlio; 2) se solo figli: 40% per ciascun figlio (max 100%); 3) in mancanza 15% per genitori o fratelli.		Idem.		Idem.		Idem.	
<i>Retribuzione pensionabile e misura (*)</i>	1/40 dell'80% della retribuzione globale lorda media dei migliori 3 anni negli ultimi 10 per ogni anno fino a un max di 40 anni. Supplementi per gli anni successivi.		Su tutta la contribuzione.		Su tutta la contribuzione.		Su tutta la contribuzione.	
<i>Cumulo tra pensione e retribuzione</i>	1) vecchiaia e invalidità: cumulabile il solo « minimo »; 2) superstiti: interamente cumulabile; 3) anzianità: totalmente incumulabile.		Idem.		Idem.		Idem.	
<i>Limite massimo di pensione</i> ...	Limite max di retribuzione pensionabile: lire 21.271.000 (1984) annuo; indicizzato.		Implicito nel contributo che è fisso in quota capitaria.		Idem.		Idem.	

(*) Il concetto di retribuzione pensionabile varia da fondo a fondo: comprende tutto ciò che il lavoratore riceve (stipendio, straordinario, missioni, scala mobile, gratifiche, ecc.) per il Fpld; l'Inpdai, l'Inpgi, il Volo; mentre per gli altri fondi sono escluse alcune voci variabili per ciascun Fondo (di norma sono esclusi lo straordinario, le missioni, le indennità di rischio).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Quadro sinottico del sistema pensionistico italiano.

	Gestioni			
	Esattoriali Inps	Dazieri Inps	Telefonici Inps	Elettrici Inps
<i>Pensione di vecchiaia</i>				
Età	U. 60 D.55	65	U. 60 D. 55	U. 65 D.60
Minimo di anni di contribuzione	15	10	15	15
<i>Pensione di anzianità</i>				
Età	55	55	—	—
Minimo di anni di contribuzione	30	30	35	35
<i>Pensione di vecchiaia anticipata</i>	NO.	NO.	U. 55 D.50 Condizioni particolari molto dettagliate.	U. 60 D.55 con 20 anni di contribuzione (ulteriore anticipo per lavoro in sotterraneo).
<i>Pensione di invalidità</i>				
Tipo	Generica.	Specifica.	Generica.	Specifica.
Minimo di anni di contribuzione	5	5	5	5
<i>Pensione privilegiata di invalidità</i>				
Minimo di anni di contribuzione	NO.	NO.	NO.	NO.
<i>Pensione ai superstiti</i>	Idem.	1) 50% coniuge, 10% per figli; 2) se solo figli: 50%, 10% per figlio; 3) in mancanza, 15% per genitori o fratelli.	1) 60% coniuge o, in mancanza per il primo figlio; 2) 20% per figlio; 3) in mancanza, 50% per i genitori o 15% per fratelli.	1) 60% coniuge o in mancanza per il primo figlio; 2) 20% per figlio; 3) in mancanza 15% per genitori o fratelli.
<i>Retribuzione pensionabile e misure (*)</i>	1/35 del 65% della retribuzione dell'ultimo mese per ogni anno fino a un max di 35 anni.	1/40 dell'85% della retribuzione dell'ultimo anno per ogni anno fino a un max di 40 anni. Norme particolari per l'invalidità.	1/40 della retribuzione per ogni anno fino a un max del 90%. Retribuzione uguale ultimo anno o, se inferiore, media ultimi 3 più 12%.	1/35 dell'88% della retribuzione più 1% per ogni anno oltre il 35°. Retribuzione ultimo semestre.
<i>Cumulo tra pensione e retribuzione</i>	Non cumulabile per la stessa attività. Totalmente cumulabile per altre attività.	Idem.	Idem.	Idem.
<i>Limite massimo di pensione</i>	NO.	NO.	NO.	88% più il 10% della retribuzione pensionabile (senza limite).

(*) Il concetto di retribuzione pensionabile varia da fondo a fondo: comprende tutto ciò che il lavoratore riceve (stipendio, straordinario, missioni, scala mobile, gratifiche, ecc.) per il Fpld, l'Inpdai, l'Inpgi, il Volo; mentre per gli altri fondi sono escluse alcune voci variabili per ciascun Fondo (di norma sono esclusi lo straordinario, le missioni, le indennità di rischio).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Quadro sinottico del sistema pensionistico italiano.

	Gestioni			
	Gasisti Inps	Clero Inps	Autoferrotramvieri Inps	Marittimi: gestione marittimi gestione speciale Inps
<i>Pensione di vecchiaia</i>				
Età	60	65	U. 60 D. 55	U. 60 D. 55 (g.m.) U. 60/65 D. 55/60 (g.s.)
Minimo anni di contribuzione	15	10	15	20 - 15 (g.m.) 20 - 15 (g.s.)
<i>Pensione di anzianità</i>				
Età	—	—	—	—
Minimo anni di contribuzione	—	—	35	30 - 25 (g.m.) 35 (g.s.)
<i>Pensione di vecchiaia anticipata</i>	55	—	U. 55 D. 50 Condizioni particolari.	55 - 50 anni con 20 di contribuzione.
<i>Pensione di invalidità</i>				
Tipo	Generica.	Specifica.	Specifica.	Specifica (g.m.). Specifica (g.s.).
Minimo di anni di contribuzione	5	5	10	20 - 10 (g.m.) 5 (g.s.).
<i>Pensione privilegiata di invalidità</i>				
Minimo di anni di contribuzione	NO.	NO.	NO.	NO.
<i>Pensione ai superstiti</i>	Ved. Fpld	Ved. Fpld	1) 60% per coniuge o, in mancanza, al primo figlio; 2) 20% per ogni figlio; 3) in mancanza, 15% per genitori o fratelli.	Ved. Fpld.
<i>Retribuzione pensionabile e misura (*)</i>	1/39 della retribuzione per ogni anno fino ad un max del 90% della retribuzione dell'ultimo anno.	Minimo Fpld più lire 18.200 per ogni anno oltre il 10°.	1/40 della retribuzione per ogni anno fino al max del 90% della retribuzione degli ultimi 12 mesi.	1/30 del 74% della retribuzione fino a un max del 74% dell'ultimo triennio (g.m.). 1/40 dell'80% della retribuzione tabellare degli ultimi 10 anni fino al max dell'80% (g.s.).
<i>Cumulo tra pensione e retribuzione</i>	Non cumulabile per la stessa attività. Totalmente cumulabile per altra attività.	Cumulabile.	Non cumulabile per la stessa attività. Totalmente cumulabile per altra attività.	Idem.
<i>Limite massimo di pensione</i>	NO.	Implicito nel contributo che è fisso in quota capitale.	NO.	NO.

(*) Il concetto di retribuzione pensionabile varia da fondo a fondo: comprende tutto ciò che il lavoratore riceve (stipendio, straordinario, missioni, scala mobile, gratifiche, ecc.) per il Fpld; l'Inpdai, l'Inpgi, il Volo, mentre per gli altri fondi sono escluse alcune voci variabili per ciascun Fondo (di norma sono esclusi lo straordinario, le missioni, le indennità di rischio).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Quadro sinottico del sistema pensionistico italiano.

	Gestioni			
	Volo Inps	Dirigenti industriali Inpdal	Giornalisti Inpgi	Lavoratori dello spettacolo Enpals
<i>Pensione di vecchiaia</i>				
Età	50	U. 65 D. 60	U. 60 D. 55	U. 60 D. 55
Minimo anni di contribuzione	15	15	15	15
<i>Pensione di anzianità</i>				
Età	—	—	—	—
Minimo anni di contribuzione	25 di cui 15 effettivi.	35	—	35
<i>Pensione di vecchiaia anticipata</i>	A 45 con 15 anni di contribuzione.	Possibilità di anticipazione o di differimento di 5 anni con riduzione o aumento della pensione.	A 55 anni se hanno compiuto 20 anni di contribuzione.	NO.
<i>Pensione di invalidità</i>				
Tipo	Specifica. Generica.	Generica (e abbandono del lavoro come dirigente).	Generica (e abbandono della professione).	Generica.
Minimo di anni di contribuzione	10 (di cui 5 effettivi).	2 (5, se l'assicurazione è iniziata dopo il 50° anno di età).	15 anni o 5 (di cui 1 nell'ultimo quinquennio).	5 (di cui 1 nell'ultimo quinquennio).
<i>Pensione privilegiata di anzianità</i>				
Minimo di anni di contribuzione	NO.	—	—	1
<i>Pensione ai superstiti</i>	1) 60% coniuge; 2) 80% coniuge con un figlio; 3) 100% coniuge con più figli; 4) in mancanza, 30% ai genitori.	Ved. Fpld (ma in caso di pensione ai genitori l'aliquota è del 30%).	Dal 60% al 100% in relazione al numero dei superstiti (con un minimo del 75% per le pensioni di vecchiaia)	Ved. Fpld.
<i>Retribuzione pensionabile e misura (*)</i>	3% della retribuzione per ogni anno fino al max del 100% della retribuzione dei 12 mesi più favorevoli dell'ultimo triennio.	1/30 dell'80% della retribuzione fino ad un max dell'80. Retribuzione dei 3 anni migliori degli ultimi 10 (uguale Fpld).	1/30 dell'80% della retribuzione media degli ultimi 5 o 10 anni per anno di contribuzione ultimi 5 anni o i migliori 10 della vita assicurativa.	Ved. Fpld.
<i>Cumulo tra pensione e retribuzione</i>	Non cumulabile per la stessa attività. Totalmente cumulabile per altre attività.	1) vecchiaia: riduzione del 50% (con garanzia del minimo); 2) invalidità e anzianità: totalmente cumulabile; 3) superstiti: interamente cumulabile.	Ammesso con alcune limitazioni.	Ved. Fpld.
<i>Limite massimo di pensione</i>	NO.	80% della retribuzione max pensionabile (lire 29.900.000 annue).	100% della retribuzione pensionabile entro il massimo del 250% della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario.	Ved. Fpld.

(*) Il concetto di retribuzione pensionabile varia da fondo a fondo: comprende tutto ciò che il lavoratore riceve (stipendio, straordinario, missioni, scala mobile, gratifiche, ecc.) per il Fpld; l'Inpdai, l'Inpgi, il Volo; mentre per gli altri fondi sono escluse alcune voci variabili per ciascun Fondo (di norma sono esclusi lo straordinario, le missioni, le indennità di rischio).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Quadro sinottico del sistema pensionistico italiano.

	Gestioni		
	Agenti e rappresentanti di commercio Enasarco	Dipendenti statali Stato	Altri dipendenti pubblici: ist. di previdenza del tesoro, insegnanti elementari, sanitari, ufficiali giudiziari, enti locali Cpdel
<i>Pensione di vecchiaia</i>			
Età	U. 60 D. 55	65	60
Minimo di anni di contribuzione	15	15	15
<i>Pensione di anzianità</i>			
Età	—	—	—
Minimo di anni di contribuzione	35	—	—
<i>Pensione di vecchiaia anticipata</i>	NO.	20 anni di servizio (15 per le donne coniugate).	U. 25 anni di servizio. D. 20 anni di servizio.
<i>Pensione di invalidità</i>			
Tipo	Generica (2 gradi).	Generica.	Generica.
Minimo di anni di contribuzione	5 (di cui 1 nell'ultimo quinquennio).	15	15
<i>Pensione privilegiata di invalidità</i>			
Minimo di anni di contribuzione	—	Qualsiasi anzianità per causa di servizio (ai fini della pensione si considerano 40 anni di servizio).	Idem.
<i>Pensione ai superstiti</i>	1) 60% per 1 superstite; 2) 75% per 2 superstiti; 3) 90% per 3 superstiti; 4) 100% per 4 e più.	Dal 33 al 75% in relazione al numero dei superstiti.	Sulle prime lire 219.500 annue almeno l'80%, sul rimanente importo della pensione aliquote variabili dal 40% al 90%.
<i>Retribuzione pensionabile e misura (*)</i>	1/40 del 70% della media delle provvigioni del triennio migliore negli ultimi 10 anni per ogni anno di contribuzione.	1/40 dell'80% della retribuzione per ogni anno, oltre all'80% dell'indennità speciale. Retribuzione uguale ultimo stipendio più 18%.	Da un minimo del 37,5% con 15 anni di servizio ad un massimo del 100% della retribuzione con 40 anni di servizio. Retribuzione uguale ultimo stipendio.
<i>Cumulo tra pensione e retribuzione</i>	Ammesso (non per l'invalidità totale per la stessa occupazione).	Ammesso (con le limitazioni per il reimpiego nello Stato).	Ammesso.
<i>Limite massimo di pensione</i>	NO (ma con le trattenute progressive per pensioni più elevate).	NO.	NO.

(*) Il concetto di retribuzione pensionabile varia da fondo a fondo comprende tutto ciò che il lavoratore riceve (stipendio, straordinario, missioni, scala mobile, gratifiche, ecc.) per il Fpld, l'Inpadai, l'Ingi, il Volo; mentre per gli altri fondi sono escluse alcune voci variabili per ciascun Fondo (di norma sono esclusi lo straordinario, le missioni, le indennità di rischio).

4. — *Autonomia e razionalizzazione delle gestioni.*

Il nostro sistema previdenziale è ai limiti di una grande destabilizzazione, alla quale concorrono l'aumento della popolazione anziana e conseguentemente dei pensionati, la rigida stabilità del numero degli occupati per i quali è versata una contribuzione per il finanziamento delle prestazioni previdenziali, la incerta demarcazione tra intervento previdenziale ed assistenziale e la conseguente assenza di razionalità nell'intervento pubblico.

Di qui la necessità di una azione nel campo pensionistico che, tenendo conto degli elementi di cui sopra e della rigidità di alcuni di essi, ponga le basi per un più razionale sistema pensionistico, individuando la quota di prestazioni che, data la sua natura assistenziale, deve far carico alla collettività e rimettendo alle categorie interessate l'onere delle restanti prestazioni, garantendo nel complesso il necessario equilibrio gestionale.

Ma di qui anche la consapevolezza che solo attraverso il massimo coinvolgimento e corresponsabilizzazione di tutte le categorie interessate sia possibile ristabilire la governabilità del sistema, è alla base della proposta di articolare il bilancio unico dell'INPS in sette gestioni relative alle pensioni (lavoratori dipendenti, commercianti, artigiani, coltivatori diretti), alle prestazioni temporanee di sostegno dei redditi (indennità di malattia, disoccupazione, impiegati richiamati, integrazioni salariali e, in genere, tutte le prestazioni previdenziali aventi carattere temporaneo), ai trattamenti di famiglia, agli interventi di natura assistenziale.

Lo scopo è quello di consentire anno per anno la verifica degli interventi operati per prestazioni dalle varie gestioni, il volume delle entrate contributive e quindi la valutazione tra l'adeguatezza del contributo delle rispettive categorie sociali e, per quanto attiene alle prestazioni assistenziali, degli stanziamenti dello Stato, ai fini di assicurare l'equilibrio finanziario e la chiarezza del sistema.

Sovrintendono alle gestioni Comitati amministratori dotati di autonomia di

controllo e di verifica dell'equilibrio interno a ciascun fondo ed affidati alle stesse categorie interessate.

Con la presente proposta di legge vengono affrontati in modo organico i temi ed i problemi in precedenza evidenziati, problemi ai quali si tende a fornire una risposta che contemperi le esigenze di uguaglianza e di pluralismo che sono alla base di ogni moderno ordinamento democratico.

In questo spirito sono stati affrontati i problemi relativi all'omogeneizzazione dei vari trattamenti previdenziali, alla distinzione tra interventi previdenziali ed assistenziali, al collegamento per i lavoratori autonomi tra prestazioni previdenziali e il prelievo fiscale e parafiscale che viene operato sul rispettivo reddito, ai rapporti che devono legare il maggiore ente previdenziale italiano al sistema istituzionale.

Primo dei grandi temi affrontati dal provvedimento di riforma è l'omogeneizzazione del sistema previdenziale.

Come si è accennato, l'attuale ordinamento, caratterizzato dalla coesistenza di diversi regimi obbligatori ordinati secondo norme e criteri eterogenei è fonte di trattamenti previdenziali spesso sperquati che oltre a risolversi nella violazione delle più elementari esigenze di equità contrastano con il dettato costituzionale. Va ricordato al riguardo che il secondo comma dell'articolo 38 della Costituzione, nell'affermare il diritto dei lavoratori alle prestazioni previdenziali, non opera distinzioni di categoria che, del resto, non si giustificerebbero anche in rapporto ai principi di uguaglianza di cui all'articolo 3 della stessa Carta costituzionale.

Rispondendo a tali esigenze la proposta di legge dispone, salvo casi particolari, l'estensione a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dal settore di appartenenza, delle norme dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS.

Naturalmente, in attuazione del principio generale del rispetto dei diritti quesiti, il provvedimento stabilisce il mantenimento delle attuali forme pensionistiche per coloro che siano già pensionati e

la graduale estensione di alcuni istituti dell'assicurazione generale a coloro che risultino già iscritti a un diverso fondo di previdenza.

Punto qualificante, sotto l'aspetto di una maggiore giustizia sociale e di una ripartizione più equa del carico della partecipazione dei singoli alla solidarietà generale, è la disposizione che estende a tutti i lavoratori l'obbligo di partecipare alla solidarietà in favore delle categorie a bassa capacità contributiva, mediante il trasferimento di una quota contributiva, calcolata in percentuale sulla retribuzione, all'assicurazione generale obbligatoria, obbligo che sinora ha fatto capo unicamente ai lavoratori iscritti all'assicurazione stessa.

L'omogeneizzazione del sistema previdenziale non può tuttavia mortificare il principio del pluralismo che è garantito dal nostro ordinamento costituzionale, sia pure con un'intensità graduata in rapporto alle esigenze della società nel suo complesso. In aderenza a tale principio viene demandata alla libera scelta delle categorie la costituzione di fondi integrativi dei regimi obbligatori al fine di preconstituire un più elevato rapporto tra retribuzione e pensione.

Ovviamente una corretta coordinazione del principio alla logica della solidarietà sociale impone che il costo delle gestioni integrative gravi sulle categorie interessate, evitando oneri sulla finanza pubblica e stabilendo un criterio di ripartizione tra datore di lavoro e lavoratori con lo scopo di valorizzarne la responsabilità e di evitare che l'onere si trasferisca, in modo palese o surrettizio, a carico della collettività.

Altro tema di rilevante portata affrontato dalla proposta di legge è quello dei rapporti tra interventi previdenziali ed assistenziali, la cui mancata demarcazione costituisce uno dei nodi fondamentali dell'attuale crisi del sistema previdenziale italiano, anche a causa della mancanza di un chiaro disegno da perseguire gradualmente sulla base di ben precise scelte di politica economica e sociale e secondo predeterminati criteri di priorità, ed in presenza dell'uso dello strumento dell'intervento previdenziale in luogo di

quello assistenziale, alterando l'equilibrato sistema di sicurezza sociale delineato dall'articolo 38 della Costituzione.

Non si vuole ovviamente negare l'esigenza di interventi a sostegno dei cittadini appartenenti alle zone ed ai settori strutturalmente più emarginati, essendo tali interventi indispensabili per i profondi squilibri che il nostro Paese presenta. Si vuole, invece, affermare la necessità che lo strumento legislativo ed amministrativo utilizzato deve essere omogeneo alla scelta decisa ed ai settori o zone nei cui confronti si interviene: altrimenti non si ottengono i risultati perseguiti e si distorcono gli strumenti usati.

Un primo apporto a tale necessario processo di chiarificazione è fornito dalla disposizione che, rispondendo alle esigenze sopra illustrate, individua nell'importo complessivo delle pensioni quella quota che deve essere posta a carico della collettività, costituendo una vera e propria fascia sociale sulla quale devono innestarsi la fascia più propriamente previdenziale e quella integrativa.

Altro punto del provvedimento sul quale è opportuno soffermare in particolare l'attenzione è il complesso di norme del titolo secondo con il quale, aderendo anche alle istanze delle parti interessate, è stata radicalmente trasformata la disciplina delle gestioni dei lavoratori autonomi.

Tale trasformazione, che prevede il collegamento della contribuzione e delle pensioni al reddito di ciascun lavoratore, risponde ad una esigenza di uguaglianza e di giustizia sociale che, chiamando ciascun assicurato a partecipare alla solidarietà in proporzione diretta alla propria capacità contributiva, rimuove la situazione di sperequazione derivante dall'attuale parità degli oneri contributivi pur in presenza di redditi diversificati e, nello stesso tempo, proporziona l'ammontare della prestazione all'apporto contributivo di ciascuno.

Con ciò, nello spirito di omogeneizzazione dei trattamenti previdenziali si è inteso, inoltre, rendere più uniforme il regime dei lavoratori autonomi con quello dei lavoratori dipendenti.

Ultimo e rilevante tema affrontato dalla proposta di legge è quello della ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Al conseguimento di tale obiettivo potranno concorrere con pari efficacia sia la riconversione dell'ente stesso in azienda di servizi intesa al raggiungimento della massima efficienza produttiva sia la revisione dell'attuale complessa normativa che regola i rapporti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con le istituzioni preposte al controllo della sua attività.

Mentre la soluzione del primo problema è rimessa, per la parte attuativa, all'autonomia dell'Istituto ed al suo diritto-dovere di riorganizzarsi in vista del conseguimento di una maggiore efficienza operativa, per quanto riguarda l'adeguamento delle sedi di controllo di merito e di legittimità appare indispensabile la revisione delle norme che, in epoche e condizioni diverse, hanno regolamentato la materia.

A quest'ultimo riguardo è opportuno tenere presente la serie di controlli che si sovrappongono all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: controllo concomitante del Collegio dei sindaci, controllo dei Ministeri vigilanti e della Presidenza del Consiglio, controllo della Corte dei conti. Sono forme di controllo la cui esplicazione si svolge con assoluta reciproca indipendenza con conseguenze negative per l'ente la cui azione, per la natura stessa e l'ampiezza dei servizi sociali prestati, deve essere, invece, caratterizzata dalla autonomia decisionale, dalla possibilità di adempiere tempestivamente ai propri compiti, dalla certezza dei rapporti. Il progetto, quindi, pur senza limitare l'intervento dello Stato cui spettano la vigilanza, il controllo, il coordinamento della politica sociale e del lavoro, tende a meglio disciplinare sfera e intensità di tale intervento, razionalizzandone tempi e modi, e avendo per obiettivo finale il riferimento ai risultati dell'azione amministrativa.

A questo fine è apparso preferibile individuare nel momento della program-

mazione la fase più rilevante e significativa dell'intervento degli Organi di controllo e vigilanza nel momento parlamentare, la fase dell'analisi complessiva della coerenza della legislazione previdenziale e della azione amministrativa. Un controllo « politico » dunque, che non sostituisce il controllo amministrativo sulla gestione, ma che individua gli scostamenti e le correzioni da apportare e riflette una più ampia sfera della politica sociale ed economica.

Si sono inoltre privilegiati il più ampio processo di decentramento e riorganizzazione interna, e la massima partecipazione del personale con l'assunzione piena di potere decisionale dei dirigenti al fine della più razionale utilizzazione delle risorse umane e strumentali.

A questo fine una diversa e più incisiva configurazione è stata conferita al ruolo del direttore generale, organo non più esclusivamente burocratico ma con ampia facoltà di iniziativa e di proposta, centro di propulsione e di coordinamento dell'attività operativa dell'ente.

Dal complesso delle norme di carattere organizzatorio viene a configurarsi una dirigenza capace di assicurare una direzione dinamica, di tipo imprenditoriale basata su criteri di programmazione e pianificazione degli obiettivi, su costanti controlli dei risultati raggiunti, sull'analisi della congruità delle scelte operate.

È stato lasciato aperto, invece, il problema della determinazione del trattamento economico della dirigenza dell'ente, ritenendosi che ad esso debba darsi soluzione nell'ambito della riforma della dirigenza pubblica come previsto dall'articolo 26 della legge-quadro del pubblico impiego nel quale è prefigurata una classe dirigenziale che, per modalità di accesso, svolgimento di carriera, autonomia di attribuzioni, continuo aggiornamento professionale, responsabilità, sia all'altezza delle sempre più rilevanti funzioni della pubblica amministrazione, che costituisce uno dei modi attraverso i quali passa ogni ipotesi di più equo ed efficiente assetto sociale ed economico del paese.

5. — *I contenuti della proposta.*

Si illustrano gli articoli con i quali si dà attuazione ai nuovi principi sin qui esposti.

Articolo 1. - Introduce nuovi principi informativi del sistema previdenziale stabilendo l'omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici, la conservazione della pluralità degli organismi assicurativi, la possibilità di costituire fondi di previdenza integrativa.

Articolo 2. - Estende a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, con esclusione degli appartenenti ad alcune particolari categorie.

Articolo 3. - Disciplina i criteri per la determinazione della pensione in favore dei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1984, risultano iscritti a forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Articoli 4 e 5 - Fissano i principi secondo i quali può essere esercitata da parte di Fondi, pubblici e privati, la gestione di previdenze integrative, lasciando la più ampia scelta alle categorie interessate e stabilendo i criteri per l'adeguamento della normativa dei fondi di previdenza integrativi già costituiti, con la salvaguardia di eventuali trattamenti di miglior favore.

Articolo 6. - Pone il limite di età per l'acquisizione del diritto a pensione di vecchiaia sia per gli uomini che per le donne, al compimento del sessantacinquesimo anno, con facoltà per i lavoratori di anticipare il godimento della pensione al sessantesimo anno. Per le donne il limite di età è elevato gradualmente nel

tempo. Per particolari categorie di lavoratori sono previsti limiti di età diversificati.

Articolo 7. - Eleva gradualmente, da quindici a venti anni, i requisiti di assicurazione e contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Articolo 8. - Disciplina i pensionamenti facoltativi anticipati dei lavoratori iscritti a fondi di previdenza diversi dall'assicurazione generale obbligatoria, prevedendo un graduale aumento dei requisiti di anzianità sino al raggiungimento di quelli in vigore nell'assicurazione predetta.

Articolo 9. - Prevede l'anticipazione dell'età pensionabile per i lavoratori addetti ad attività usuranti e particolarmente usuranti.

Articolo 10. - Stabilisce l'incumulabilità dell'importo delle pensioni dirette con i redditi da lavoro dipendente, autonomo e professionale e con i trattamenti di integrazione salariale e quelli ordinari e speciali di disoccupazione, limitatamente al 50 per cento della quota eccedente il doppio del trattamento minimo di pensione erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Articolo 11. - Modifica l'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la pensione di anzianità.

Articolo 12. - Stabilisce il limite massimo di retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione e per il versamento dei contributi a partire dal 1° gennaio 1984, indicando le modalità per l'annuale agganciamento all'indice del costo della vita. Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale, la contribuzione

dovuta è limitata alla sola quota relativa alla solidarietà (3 per cento). È prevista la rivalutazione del limite massimo di retribuzione relativamente agli anni dal 1971 al 1984 con conseguente possibilità di rideterminare gli importi delle pensioni liquidate con decorrenza compresa nel periodo predetto.

Articolo 13. - Dispone che gli oneri relativi al finanziamento di tutti i trattamenti pensionistici siano ripartiti tra datori di lavoro e lavoratori nella misura rispettivamente di due terzi ed un terzo, e istituisce a carico degli iscritti a forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, un contributo di solidarietà pari al 3 per cento della retribuzione, da versare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Articolo 14. - Stabilisce che lo Stato concorra al finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi con un importo, per ciascun pensionato, pari al 50 per cento della pensione sociale.

Articoli 15, 16 e 17. - Stabiliscono gli aumenti da concedere ai pubblici dipendenti già pensionati, per eliminare le disparità di trattamento che si sono venute a determinare nei confronti di tali lavoratori a seconda della data di cessazione del servizio.

Articolo 18. - Disciplina, su nuove basi, i trattamenti di fine servizio erogati ai pubblici dipendenti.

Articolo 19. - Concede una maggiorazione di pensione a titolo risarcitorio, a quei lavoratori che hanno liquidato la pensione, per risoluzione del rapporto di lavoro, nel periodo 1° febbraio 1977-31 maggio 1982.

Articolo 20. - Attribuisce agli *ex* combattenti, che non hanno beneficiato della

legge 20 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, il diritto ad una maggiorazione reversibile del proprio trattamento di pensione in misura pari a lire 30.000 mensili.

Articolo 21. - Prevede l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria delle persone addette alle cure domestiche della propria famiglia, superando la normativa, rivelatasi inadeguata, della « mutualità-pensioni ».

Articolo 22. - Abolisce il limite di 52 settimane in tutta la vita assicurativa previsto dalle attuali disposizioni per l'accreditamento figurativo dei periodi indennizzati di malattia.

Articolo 23. - Detta le norme per la soppressione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) nonché per l'istituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale del Fondo di previdenza per i lavoratori dello spettacolo e per i calciatori e gli allenatori di calcio.

Articolo 24. - Introduce, per gli artigiani e commercianti, un nuovo sistema di calcolo della pensione analogo a quello del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con collegamento al reddito d'impresa (2 per cento del reddito indicizzato, per ogni anno di anzianità contributiva). Stabilisce i criteri per la ripartizione del reddito d'impresa tra i familiari collaboratori.

Articolo 25. - Equipara l'importo del trattamento minimo di pensione degli artigiani e commercianti a quello dei lavoratori dipendenti.

Articolo 26. - Stabilisce un nuovo sistema di calcolo delle pensioni supplementari e dei supplementi di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi adeguandolo ai nuovi criteri per il calcolo della pensione introdotti dagli articoli precedenti.

Articolo 27. - Dispone il finanziamento delle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti attraverso il versamento dei contributi capitari e a percentuale.

Articoli 28 e 29. - Dettano disposizioni in merito alle modalità in base alle quali devono essere individuati i redditi ai fini del calcolo dei contributi a percentuale e stabiliscono, inoltre, le modalità e termini per il versamento dei contributi stessi.

Articolo 30. - Detta una nuova disciplina per la determinazione dei contributi per la prosecuzione volontaria dell'iscrizione alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti.

Articolo 31. - Introduce per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri un nuovo sistema di calcolo della pensione collegato al reddito agrario e a un reddito convenzionale, stabilito annualmente con decreto ministeriale. Stabilisce i criteri per la ripartizione del reddito agrario tra i familiari collaboratori.

Articolo 32. - Stabilisce l'equiparazione dell'importo del trattamento minimo di pensione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni a quello dei lavoratori dipendenti.

Articolo 33. - Introduce un nuovo sistema di calcolo delle pensioni supplementari e dei supplementi di pensione a carico della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Articolo 34. - Dispone il finanziamento della gestione speciale attraverso il versamento di contributi capitari e a percentuale.

Articolo 35. - Detta norme per il risanamento finanziario della gestione, prevedendo che lo Stato assuma a proprio carico il disavanzo patrimoniale esistente al 31 dicembre 1984 nonché l'onere di tutte le pensioni liquidate anteriormente a tale data.

Articolo 36. - Disciplina su nuove basi la prosecuzione volontaria dell'iscrizione alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Articolo 37. - Introduce per artigiani, commercianti e coltivatori diretti un sistema facoltativo di contribuzione su classi di reddito convenzionale al fine di acquisire pensioni aggiuntive.

Articolo 38. - Ridetermina le funzioni e le finalità dell'Istituto nazionale della previdenza sociale quale ente erogatore di servizi operante nel quadro della politica economica generale, escludendolo dagli enti di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, anche in relazione al nuovo ordinamento della legge-quadro del pubblico impiego.

Articoli 39 e 44. - Modificano talune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nel senso di una più precisa individuazione degli organi dell'ente, delle competenze del presidente, della composizione e delle competenze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Articoli 45 e 47. - Modificano gli attuali sistemi di controllo sull'ente individuando nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale il dicastero incaricato delle funzioni di vigilanza; modificando la composizione del Collegio dei sindaci e precisandone meglio le funzioni.

Articolo 48. - Stabilisce le procedure e i termini per la revisione, ad iniziativa del direttore generale, di pronunce adottate dai Comitati centrali, in analogia a quanto stabilito per i Comitati provinciali.

Articolo 49. - Disciplina la responsabilità patrimoniale degli amministratori e funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale fissando altresì il termine entro il quale deve essere esercitato il diritto al risarcimento del danno.

Articoli 50-53. - Stabiliscono le attribuzioni e le competenze del direttore ge-

nerale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, specificando altresì le attribuzioni e le responsabilità della dirigenza nel suo complesso. Viene anche disciplinata la materia dell'assunzione della difesa legale degli amministratori e dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, convenuti per fatti d'ufficio, da parte dei legali del ruolo professionale dell'ente.

Articolo 54. - Prevede un termine per l'emanazione dei regolamenti attuativi dell'organizzazione e la gestione dell'ente.

Articoli 55-57. - Nell'ambito dell'autonomia economico-patrimoniale delle gestioni previdenziali, quali parti di una unica gestione generale, vengono istituite le gestioni del Fondo pensioni, delle prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti, dei trattamenti familiari e dei trattamenti pensionistici dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, della previdenza per i lavoratori dello spettacolo e per i calciatori e gli allenatori di calcio, e degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali stabilendo la composizione, i compiti e le attribuzioni dei rispettivi Comitati amministratori. Viene altresì soppresso, con effetto dal 1° gennaio 1985, il Fondo sociale.

Articoli 78-79. - Modificano la composizione e le competenze dei Comitati regionali i quali decidono, in via definiti

va, i ricorsi sulla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza.

Articoli 80-83. - Modificano la composizione e le competenze dei Comitati provinciali i quali decidono in unica istanza i ricorsi in materia di prestazioni previdenziali dovute ai lavoratori dipendenti.

Articolo 84. - Attribuisce alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi la competenza a decidere, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi e prestazioni delle gestioni medesime.

Articolo 85. - Attribuisce al Comitato esecutivo la competenza a decidere, in via definitiva, i ricorsi in materia di classificazione dei datori di lavoro.

Articolo 86. - Attribuisce al Governo il potere di delega per l'emanazione di testi unici in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, con facoltà di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni.

Articolo 87. - Istituisce il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale da espletarsi da parte di una Commissione di controllo.

Articoli 88-90. - Modificano criteri e livelli di imposizione sui trattamenti di fine lavoro e su alcuni redditi soggetti a tassazione separata.

PAGINA BIANCA